

Convenzione sul trasferimento elettronico dei dati e sulle banche dati elettroniche

Art. 1 Oggetto

¹ La convenzione disciplina i principi del trasferimento elettronico dei dati tra chi sopporta le spese e i fornitori di prestazioni, nel quadro della verifica dei valori intrinseci e delle infrastrutture TARMED e per la fatturazione in forma elettronica in ambito LAMal.

² L'applicazione operativa dei principi avviene sulla base degli standard e delle direttive elaborate in comune nell'ambito del „Forum per lo scambio elettronico di dati e informazioni nella sanità“¹.

Art. 2 Apertura della banca dati sui valori intrinseci e le infrastrutture

¹ FMH gestisce una banca dati sui valori intrinseci determinanti sulla base del principio di valore intrinseco TARMED 9.0. H+ gestisce una banca dati delle infrastrutture (unità funzionali/reparti) in base al principio del riconoscimento dei reparti secondo TARMED. H+ garantisce che la banca dati delle infrastrutture sarà sempre gestita in modo corretto, completo e comprensibile.

² La banca dati delle infrastrutture ospedaliere è aggiornata ogni trimestre ed è trasmessa elettronicamente agli assicuratori. Per importanti mutazioni tecnico-contabili nel corso dell'anno, l'aggiornamento può essere eseguito in un altro momento.

Art. 3 Fatturazione con trasmissione dei dati per via elettronica

¹ Le parti contrattuali assumono l'impegno di assicurare la fatturazione con trasmissione dei dati per via elettronica secondo l'art. 9 cpv. 4 del contratto base tra H+ e santésuisse.

² Per il caso del terzo garante, nell'ambito del „Forum per lo scambio elettronico di dati e informazioni nella sanità“, sarà elaborata, entro l'introduzione della TARMED, una soluzione impegnativa e praticabile per poter eseguire i conteggi in forma elettronica.

³ I dati che devono figurare su una fattura sono definiti nell'art. 9 cpv. 7 del contratto base tra H+ e santésuisse.

⁴ I dati necessari per un conteggio devono sempre essere completi, indipendentemente dal tipo di fatturazione (terzo pagante / terzo garante) e dalla forma di trasmissione (elettronica / su carta).

¹ Il „Forum per lo scambio elettronico di informazioni e dati nella sanità“ è stato creato il 9 novembre 2001 a Olten alla presenza dei rappresentanti di OSP (Stiftung Schweizerische Patienten-Organisation SPO/OSP), ASA (Schweiz. Versicherungsverband SVV/ASA), santésuisse, FMH, H+, Confederazione, CTM LAINF (Schweizerische Medizinaltarif Kommission MTK UVG), SUVA, Medidata e degli assicuratori, allo scopo di stabilire un'opinione politica e di prendere decisioni sulle questioni di principio in merito allo scambio elettronico di dati nella Sanità svizzera.

Art. 4 Protezione dei dati

¹ Le parti contrattuali si impegnano a rispettare le disposizioni legali in merito alla protezione dei dati sia nella trasmissione e nell'utilizzo dei dati nel quadro della verifica dei valori intrinseci e delle infrastrutture TARMED sia per la fatturazione in forma elettronica.

Art. 5 Entrata in vigore / Recesso

¹ La presente convenzione entra in vigore unitamente al contratto base.

² La procedura di disdetta si basa sull'articolo 14 del contratto base TARMED del 27.03.02.